Codice A1603B
D.D. 3 febbraio 2025, n. 82
Determinazione dirigenziale n 79/A1603B/2025 del 3/02/2025. Rettifica per mero errore materiale.

ATTO DD 82/A1603B/2025 DEL 03/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1603B - Servizi ambientali

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n 79/A1603B/2025 del 3/02/2025. Rettifica per mero errore materiale.

Premesso che con la determinazione di cui all'oggetto si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione tra Sunprime MT S.r.l., Regione Piemonte, Comune di Albano Vercellese, Provincia di Vercelli e DI ELLE. s.r.l per l'estinzione e la rimozione del vincolo di onere reale apposto dal Comune di Albano Vercellese (VC) sul sito "Ex Cartiera", codice anagrafe regionale 428, a seguito di bonifica del sito in danno del soggetto obbligato.

Rilevato che per mero errore materiale non è stato inserito lo schema di convenzione in allegato alla suddetta determinazione.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica della suddetta determinazione allegando alla presente, quale parte integrante, lo schema di convenzione tra Sunprime MT S.r.l., Regione Piemonte, Comune di Albano Vercellese, Provincia di Vercelli e DI ELLE. s.r.l per l'estinzione e la rimozione del vincolo di onere reale apposto dal Comune di Albano Vercellese (VC) sul sito "Ex Cartiera", codice anagrafe regionale 428, a seguito di bonifica del sito in danno del soggetto obbligato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la legge regionale 42/2000 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Articolo 17

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71";

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.G.R. n. 4-8114/XI del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014" e s.m.i.;

DETERMINA

- Di rettificare per mero errore materiale la determinazione dirigenziale n 79/A1603B/2025 del 3/02/2025, inserendo in Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della medesima lo schema di convenzione tra Sunprime MT S.r.l., Regione Piemonte, Comune di Albano Vercellese, Provincia di Vercelli e DI ELLE. s.r.l per l’estinzione e la rimozione del vincolo di onere reale apposto dal Comune di Albano Vercellese (VC) sul sito “Ex Cartiera”, codice anagrafe regionale 428, a seguito di bonifica del sito in danno del soggetto obbligato.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, e ai sensi dell'ar. 23 comma 1, lett.d) del D.Lgs 33/2013 nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito regionale.

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)
Firmato digitalmente da Paola Molina

Allegato

CONVENZIONE

tra

- **REGIONE PIEMONTE** (codice fiscale 80087670016), con sede in Torino, Piazza Piemonte, 1 rappresentata dal dirigente pro-tempore del Settore Servizi ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Governo del Territorio dott.ssa Paola Molina

- **COMUNE DI ALBANO VERCELLESE** (P.IVA 00476640024 CF 80002170027), con sede in Corso Umberto I n° 64, 13030 - Albano Vercellese (VC), rappresentato da …

- **PROVINCIA DI VERCELLI** (codice fiscale 80005210028 P.IVA 02744650025) con sede in Via San Cristoforo, 3, Vercelli, rappresentata da ...

da una parte

e

- **SUNPRIME MT S.r.l.**, con sede in via Filzi, 7, 20124 – Milano, c.f. 12668310969 e p.iva 12378090968 in persona dell'Ing. Antonio Mazzitelli in qualità di Amministratore Unico della società;

- **DI. ELLE S.r.l.**, con sede in Corso Umberto I, n. 2, 13030 – Albano Vercellese (VC), p.iva 02009900024 in persona di ...

dall'altra parte

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 540/22 del 31 ottobre 2001 il dirigente del Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifica della Regione Piemonte ha assegnato al Comune di Albano Vercellese (VC) un finanziamento di lire 1.538.890.472, pari ad Euro 794.770,60, per la realizzazione dell'intervento di bonifica in danno del sito n. 428 "Ex Cartiera" e che con successivi atti di liquidazione si è provveduto a versare al Comune di Albano Vercellese la somma complessiva pari a Euro 789.294,28, a copertura della spesa a consuntivo dell'intero intervento, della cui positiva conclusione è stato preso atto con determinazione dirigenziale n. 101/22 del 14 maggio 2004 del competente dirigente della Direzione Tutela e risanamento ambientale – Settore Programmazione e gestione rifiuti;

- l’intervento di bonifica dell’area si era reso necessario in quanto nel corso dell’autunno 1996, sul terreno sito in Comune di Albano Vercellese (VC), identificato al Foglio n. 2, mappali 100 e 101 (di seguito, il “**Terreno**”), era stato “scaricato materiale non identificato, che viene mescolato al terreno e ricoperto” come risulta dalla relazione della Guardia comunale in data 29 novembre 1996;
- antecedentemente a tale evento, in data 13 settembre 1996, la società DI.ELLE S.r.l., proprietaria del terreno, aveva presentato al Comune di Albano Vercellese (VC) la richiesta di spianamento del terreno a mezzo della ditta TRANS LANGHE EXPRESS S.a.s;
- la Provincia di Vercelli, in data 26 novembre 1996 aveva trasmesso al Comune di Albano Vercellese (VC) i dati delle analisi dei rifiuti accatastati dalla ditta TRANS LANGHE EXPRESS S.a.s. nella quale si ribadiva che tali rifiuti non erano conformi alla normativa sul riutilizzo e che dall’esito delle analisi svolte in data 2 ottobre 1996 dal laboratorio dell’A.R. U.S.L. n. 11 emergeva che parte dei rifiuti dovevano classificarsi come “tossico-nocivi”;
- con ordinanza n. 69 del 2 aprile 1997 il Sindaco del Comune di Albano Vercellese (VC) ordinava alla DI. ELLE S.r.l. in qualità di proprietaria del terreno, al geom. G. PISONE in qualità di progettista, alla TRANS LANGHE EXPRESS S.a.s. soggetto deputato allo spianamento del terreno e che ha accatastato i rifiuti e li ha mescolati al terreno, alla WORLD AGRICOLA S.a.s., in qualità di committente dei lavori, l’asportazione e lo sgombero dei rifiuti depositati e interrati presso il sito denominato Ex Cartiera onde evitare pericolo di inquinamento della falda dell’acquedotto comunale;
- il Presidente della Provincia di Vercelli, con ordinanze n. 9162 del 23 maggio 1997, n. 11211 del 24 giugno 1997 e n. 16780 del 19 settembre 1997 ingiungeva alla TRANS LANGHE EXPRESS S.a.s. e alla DI. ELLE. S.r.l. (in qualità di obbligata in solido come proprietaria dei terreni), di presentare piani di lavoro e di bonifica dell’area Ex Cartiera, di sospendere il ritiro e il riutilizzo dei rifiuti e di bonificare urgentemente le aree inquinate. A seguito delle ordinanze sopra citate tuttavia non veniva eseguito alcun intervento;

- con nota prot. n. 17445 del 29 settembre 1997 la Provincia di Vercelli, posto che le analisi avevano rivelato la presenza di inquinanti che rendevano tossico-nocivi e pericolosi i rifiuti presenti oppure superavano i parametri della Tab. A della legge 319/1976, provvedeva a richiedere al Comune di Albano Vercellese (VC) di attivare urgentemente le procedure di bonifica di cui all'art. 17 del decreto legislativo 22/1997 (ora art. 242 del d.lgs. 152/2006) a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- il Comune di Albano Vercellese (VC), in considerazione dell'inottemperanza agli obblighi di ripristino e bonifica del terreno e della insussistenza di risorse per l'esecuzione d'ufficio della bonifica, con nota prot. n. 1007 del 22 maggio 1998, ha provveduto a richiedere l'inserimento dell'intervento nel Piano regionale di bonifica delle Aree Inquinate;
- con legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 sono state fornite disposizioni in materia di "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" ed approvato il Piano regionale di bonifica delle Aree Inquinate. In particolare, l'art. 26 della l.r. 42/2000 stabilisce che, in fase di prima applicazione della legge, la Giunta regionale predisponga un programma di finanziamento sulla base del Piano, tenuto conto dell'esigenza di procedere al maggior numero di interventi anche attraverso lotti funzionali di avvio o completamento;
- con deliberazione n. 17-155 del 5 giugno 2000 la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 26 della l.r. 42/2000, ha indicato modalità e termini per l'assegnazione di contributi per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da eseguirsi in danno, in favore dei Comuni individuati dalla stessa deliberazione nel cui elenco era annoverato il Comune di Albano Vercellese (VC);
- il Comune di Albano Vercellese (VC) in data 31 luglio 2001 ha comunicato l'approvazione della variante strutturale allo strumento urbanistico generale (approvato con la D.R.G. n. 12-2462 del 19 marzo 2001) con la quale è stato introdotto, come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 22/1997, il vincolo di onere reale sul Terreno;
- con determinazione dirigenziale n. 540/22 del 31 ottobre 2001 il dirigente del Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifica ha ammesso a

finanziamento la realizzazione dell'intervento di bonifica in danno del sito n. 428 "Ex Cartiera" ed assegnato al Comune di Albano Vercellese (VC) il relativo finanziamento, intervento conclusosi con presa d'atto di cui alla determinazione dirigenziale n. 101/22 del 14 maggio 2004 del competente dirigente della Direzione Tutela e risanamento ambientale – Settore Programmazione e gestione rifiuti;

- con deliberazione n. 44 del 28 luglio 2001 la Giunta comunale di Albano Vercellese (VC) provvedeva ad approvare il progetto definitivo di bonifica dell'area "Ex Cartiera";

- l'articolo 12 della l.r. 42/2000 stabilisce che l'esecuzione d'ufficio di cui all'articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, sono affidati al Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 1 o alle Province nel caso in cui il sito inquinato ricada nel territorio di più comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f);

- con successiva deliberazione n. 48 del 15 settembre 2001 della Giunta il Comunale di Albano Vercellese (VC) provvedeva quindi, ai fini dell'esercizio dell'azione di risarcimento del danno e dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 12 l.r. 42/2000, ad assegnare all'Avv. Bruno Poy del foro di Vercelli l'insinuazione e la difesa del Comune nella procedura fallimentare a carico della TRANS LANGHE EXPRESS S.a.s., soggetto individuato dalla Provincia di Vercelli quale responsabile dell'inquinamento, ai fini dell'esercizio delle pretese risarcitorie per gli oneri sostenuti per l'attività di bonifica in danno del soggetto obbligato ad autorizzare il Sindaco a conferire la relativa procura alla lite;

- la procedura fallimentare non ha avuto esito risarcitorio a favore del Comune di Albano Vercellese (VC);

- la società DI. ELLE. S.r.l, proprietaria dell'area bonificata in danno dal Comune di Albano Vercellese (VC) con fondi regionali ha raggiunto un accordo con la società SUNPRIME HOLDINGS S.r.l., con sede in Via Filzi 7, 20124 – Milano, c.f. e p.iva 12378090968, società capogruppo del gruppo Sunprime, per la vendita a quest'ultima (ovvero a SUNPRIME MT S.r.l., quale soggetto

terzo nominato ex art. 1401, cod. civ. all'acquisto) del Terreno al fine di ivi installarvi un impianto fotovoltaico;

- stante l'onere reale gravante sul Terreno a seguito di bonifica eseguita dal Comune di Albano Vercellese (VC) e finanziata dalla Regione Piemonte, la SUNPRIME HOLDINGS S.r.l, anche per conto di SUNPRIME MT S.r.l., titolare del progetto e delle relative autorizzazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso l'area in oggetto, con nota trasmessa il 25 luglio 2024 (prot. Regione Piemonte n. 137780 del 1° agosto 2024) diretta al Settore Servizi ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte si è resa disponibile a far sì che Sunprime MT S.r.l. provvedesse al pagamento rateizzato dell'importo complessivo di Euro 789.294,28 a titolo di rimborso delle spese di bonifica sostenute a consuntivo dalla Regione Piemonte a fronte della rimozione dell'onere reale;
- nel corso della call conference del 30 settembre 2024 e del conseguente scambio di proposte la Regione Piemonte, il Comune di Albano Vercellese (VC) e SUNPRIME HOLDINGS S.r.l. hanno convenuto di stipulare una convenzione con indicazione degli impegni delle parti per l'estinzione e la rimozione del vincolo di onere reale apposto dal Comune di Albano Vercellese (VC) così riassunti: anticipo di Euro 93.294,28 da corrispondere alla sottoscrizione della presente Convenzione e rateizzazione del restante importo di Euro 696.000,00 in 29 rate anticipate di Euro 24.000,00 ciascuna, con cancellazione dell'onere a seguito del versamento dell'acconto; previsione di una clausola risolutiva espressa in caso di ritardo nel pagamento delle rate concordate con diritto del Comune di Albano Vercellese (VC) di iscrivere nuovamente l'onere reale sui terreni per il residuo importo dovuto e iscrizione dell'onere ai sensi dell'articolo 253 del d.lgs. 152/2006;
- non sussistono spese sostenute per la bonifica di cui trattasi da parte del comune di Albano Vercellese (VC) che non siano state finanziate dalla Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante, tra le Parti
si conviene e stipula

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare la modalità di estinzione e rimozione del vincolo di onere reale apposto dal Comune di Albano Vercellese (VC) ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 22/1997 con approvazione della variante strutturale allo strumento urbanistico generale (approvato con la D.R.G. n. 12-2462 del 19 marzo 2001) sul Terreno al fine di consentire a SUNPRIME MT S.r.l., titolare del progetto e delle relative autorizzazioni, l'installazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, previo acquisto dell'area come sopra identificata, e nel contempo di garantire il Comune di Albano Vercellese (VC) e la Regione Piemonte dell'effettivo adempimento degli impegni assunti.

Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. In virtù degli accordi intercorsi tra SUNPRIME MT S.r.l. e Di.Elle S.r.l. in relazione all'acquisto del Terreno e di quelli intercorsi tra le Parti in merito al pagamento della somma di complessivi Euro 789.294,28 per la cancellazione dell'onere reale gravante sul Terreno da parte del Comune di Albano Vercellese (VC), la Sunprime MT S.r.l., si impegna a corrispondere in favore della Regione Piemonte, a copertura delle spese di bonifica eseguita dal Comune di Albano Vercellese (VC) e finanziata dalla Regione Piemonte, la somma di **Euro 789.294,28**, a saldo del credito vantato dalla Regione Piemonte nei confronti del Comune di Albano Vercellese (VC) come meglio dettagliato in premessa, somma che Regione Piemonte dichiara di accettare come satisfattiva di ogni pretesa per le ragioni e i fatti esposti in premessa.

2. La somma di cui al punto 1 sarà corrisposta da Sunprime MT S.r.l. come segue:

a) versamento a titolo di acconto di Euro 93.294,28 da versare alla firma della presente Convenzione;

b) versamento del restante importo di Euro 696.000,00 tramite n. 29 rate annuali anticipate di Euro 24.000,00 ciascuna con scadenza entro il 15 dicembre di ciascun anno successivo alla cancellazione dell'onere reale (ossia a partire dal 15 dicembre 2026 e sino al 15 dicembre 2054).

Le somme sono corrisposte direttamente a Regione Piemonte, sul conto corrente intestato a Tesoreria unica - entrate non sanitarie- IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516 presso Unicredit Banca Via XX Settembre, 31 - 10122 TORINO, indicando quale causale "Rientri sul Fondo di Rotazione bonifiche (L.R.N.42/2000) per intervento sito n. 428 "Ex Cartiera" nel Comune di Albano Vercellese (VC)" dando comunicazione dell'avvenuto versamento al Settore Servizi ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

3. Qualora l'esercizio dell'impianto fotovoltaico termini prima del versamento di tutte e ventinove le rate convenute, Sunprime MT S.r.l. sarà tenuta a darne comunicazione alla Regione Piemonte e al Comune di Albano Vercellese (VC) con un anticipo di 6 mesi dalla data di effettiva chiusura dell'attività di gestione dell'impianto fotovoltaico e dovrà provvedere a corrispondere tutte le rate non ancora corrisposte in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione.

4. Il Comune di Albano Vercellese (VC) si impegna a rimuovere l'onere reale gravante Terreno (Foglio 2, Part. 100 e 101 del Catasto Fabbricati del Comune di Albano Vercellese (VC) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e versamento alla Regione Piemonte dell'anticipo pari ad Euro 93.294,28 e a prendere atto, con apposito provvedimento, della chiusura del procedimento di bonifica del sito "Ex Cartiera" Codice Anagrafe n. 428.

5. La Provincia di Vercelli prende atto di quanto concordato tra le parti e si impegna ad aggiornare in coerenza l'anagrafe regionale dei siti da bonificare.

6. Di.Elle s.r.l. prende atto di quanto concordato tra le parti e si impegna a facilitare la realizzazione degli adempimenti previsti.

Articolo 4

(Durata)

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di stipulazione sino al pagamento dell'ultima rata anticipata di cui all'articolo 3, punto 2, lettera b) e pertanto sino al 15 dicembre 2054.

Articolo 5

(Risoluzione)

1. In caso di ritardo nel pagamento di una delle rate dovute da Sunprime MT S.r.l. ovvero della totalità delle rate residue nell'ipotesi di cui all'articolo 3.3, la Regione Piemonte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456, cod. civ., previa trasmissione di formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine per l'adempimento non inferiore a 60 giorni, decorsi i quali senza che Sunprime MT S.r.l. avrà corrisposto l'importo dovuto, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto. In caso di risoluzione della presente Convenzione, il Comune di Albano Vercellese (VC) avrà diritto di iscrivere nuovamente l'onere reale sul Terreno per il residuo importo dovuto da Sunprime MT S.r.l., nonché di indicare la sussistenza del suddetto nel relativo certificato di destinazione urbanistica.

Articolo 6

(Rivalsa nei confronti responsabile inquinamento)

1. Resta fermo il diritto di Sunprime MT S.r.l. di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali inerenti ai soggetti sottoscrittori)

1. Ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) i dati personali forniti per la sottoscrizione del presente accordo sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità

informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento connesse al presente accordo.

Le Parti dichiarano di aver preso visione delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione della Convenzione i rappresentanti delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.

Articolo 8

(Controversie e stipulazione convenzione)

1. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione è definita amichevolmente tra le parti.

2. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia è il foro di Torino.

3. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 - bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e repertoriata da Regione Piemonte.

4. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 con spese a carico di SUNPRIME MT S.r.l.. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso (ai sensi dell'art. 6 del DPR 131/86) con eventuali spesa a carico della SUNPRIME MT S.r.l..

5. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti.

*****

febbraio _____, 2025

Regione Piemonte — Di. Elle s.r.l.

Comune di Albano V.se — Sunprime MT S.r.l.

Provincia di Vercelli

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto dell’accordo delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 3, 5, 6 e 8.

febbraio _____, 2025

Regione Piemonte

Di. Elle s.r.l.

Comune di Albano V.se

Sunprime MT S.r.l.

Provincia di Vercelli